



# COMUNE DI PIETRACAMELA

## Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676

ORIGINALE

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 37 DEL 14-10-2024

**Oggetto: divieto di utilizzo di contenitori in vetro o in lattina per somministrazione di alimenti e bevande da asporto in occasione dell'evento Festa della Castagna XXII° edizione 2024 Fraz. Intermesoli Comune di Pietracamela (TE). Il giorno 20/10/2024 dalle ore 08:00 alle ore 23:00**

**PREMESSO** che nella giornata del 20/10/2024 è stato organizzato l'evento denominato Festa della Castagna XXIII° edizione 2024”;

**RITENUTO** opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza pubblica di stabilire per gli esercenti:

- Il divieto di vendita e somministrazione di bevande da asporto, in contenitori che possano risultare di pericolo, quali bottiglie di vetro e lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri di carta o di plastica;
- L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica, di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;

**RITENUTO** di stabilire che i divieti di cui sopra hanno inizio dalle ore 08:00 alle ore 23:00 del giorno 20/10/2024;

**ATTESO** che i divieti di cui sopra riguardano gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande i cui ingressi sono posti lungo l'itinerario della manifestazione in oggetto;

**VISTO** l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** l'art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

**ORDINA**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

dalle ore 08.00 alle ore 23.00 del giorno 20/10/2024

- è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere **da asporto** bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali, le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
- Il divieto di cui sopra riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica e i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande presenti nella località di Intermesoli, Comune di Pietracamela (TE);
- Inoltre è disposto a carico degli organizzatori dell'evento in oggetto, il ripristino dello stato dei luoghi a chiusura della giornata programmata, provvedendo alla raccolta dell'immondizia e dei rifiuti risultanti dallo svolgimento della manifestazione stessa e pertanto rimane a loro carico, l'incombenza di prendere contatti con la ditta autorizzata alla raccolta dei rifiuti;
- Inoltre si avverte che l'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i;


#### **DISPONE CHE**

- La presente ordinanza è immediatamente eseguibile;
- La presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, al Comando dei Carabinieri del Comune di Pietracamela, alla stazione dei Carabinieri Forestali del Parco, Ufficio di Polizia Municipale, nonché agli organizzatori della manifestazione stessa per la verifica della sua esatta osservanza.

#### **INFORMA**

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

  
IL SINDACO  
DON ANTONIO VILLANI

Ordinanza n.37 del 14-10-2024 COMUNE DI PIETRACAMELA